

COPIA



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Reg. Delib.

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	PAOLO FASANI	X	
2	OSVALDO DOMENICO SANTORO	X	
3	OLGA VOLPIN		X
4	DAVIDE ROMANINI	X	
5	ANDREA ENRICO ROVATI	X	
6	FRANCESCO QUINTIERO	X	
7	VALERIA BORRE'	X	
8	GABRIELE BERGONZI	X	
9	DIEGO GIUSEPPE MARIA COMPOSTINI	X	
10	ANTONIETTA LABITA		X
11	ROBERTO ROSTI		X
Totale n.		Presenti 8	Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT.SSA ELENA VERCESI

PAOLO FASANI – SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2015 veniva prorogata fino al 30.09.2019 la convenzione in essere per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi, Zeccone e Lardirago;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Lardirago n. 1 in data 06.07.2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il recesso unilaterale dalla suddetta convenzione di segreteria, con decorrenza 07.07.2018;
- che con decreto n. 117 del 10.07.2018 il Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia – prendeva atto del recesso del Comune di Lardirago e del conseguente scioglimento della convenzione di segreteria fra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi, Zeccone e Lardirago a decorrere dal 07.07.2018 (ultimo giorno in convenzione 06.07.2018);
- che l'Amministrazione è addivenuta all'intendimento di continuare nella forma associativa comunque tesa a garantire l'efficienza e l'economicità del servizio;

RITENUTA l'opportunità, a seguito delle trattative intercorse, di approvare la convenzione in essere tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, secondo lo schema allegato composto da n. 10 articoli, con decorrenza 01.01.2019 fino al 31.07.2019;

VISTA l'attestazione resa dal Responsabile della Struttura n. 1 in ordine al rispetto della spese di personale;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espressi dal Responsabile della Struttura n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto reso ai sensi dell'art. 239, c.1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	n. 8
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale con decorrenza 01.01.2019 fino al 31.07.2019;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, che si compone di n. 10 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il Comune Capo Convenzione viene individuato nel Comune di Campospinoso;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

Presenti	n. 8
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i..



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17-12-2018 avente ad oggetto: Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 10-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 10-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

COMUNE DI CAMPOSPINOSO
Prov. PAVIA

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
CAMPOSPINOSO, ALBAREDO ARNABOLDI E ZECCONE FINALIZZATA
ALL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

Il sottoscritto Revisore Legale Unico del Comune di Campospinoso, nominato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo 2018, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1- lett. b) - del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto concernente la convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone, finalizzata all'esercizio in forma associata della segreteria comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza e verificati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile della struttura n. 1 sulla proposta in argomento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Esprime

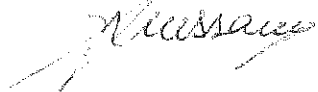
PARERE FAVOREVOLE

sulla sopraindicata proposta di deliberazione.

Campospinoso, 12 Dicembre 2018

IL REVISORE

(Dott.ssa Sabina Giussani)



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

PROVINCIA DI PAVIA

La sottoscritta Lanati rag. Elisabetta in qualità di Responsabile della Struttura n. 1 del Comune di Campospinoso;

Visto lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale dal 01.01.2019 al 31.07.2019;

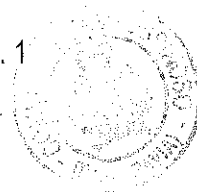
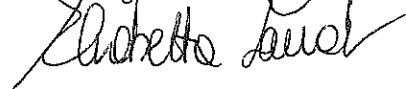
ATTESTA

- Con proiezione sull'anno 2019, il rispetto dell'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Campospinoso, lì 11.12.2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1

Lanati rag. Elisabetta



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOSPINOSO, ALBAREDO ARNABOLDI E ZECONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di , tra il Comune di Campospinoso, C.F./P.IVA 01480060183, legalmente rappresentato dal Sindaco Fasani rag. Paolo, il Comune di Albaredo Arnaboldi, C.F./P.IVA 01738930187, legalmente rappresentato dal Sindaco Preda Arch. Francesco, il Comune di Zeccone C.F./P.IVA 00468340187, legalmente rappresentato dal Sindaco Palestra dott.ssa Mariateresa, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale di Campospinoso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...del, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Albaredo Arnaboldi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...del, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Zeccone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Zeccone, in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Campospinoso è individuato quale Comune Capo Convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale.

La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina la cessazione dell'incarico del Segretario Comunale.

In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti nonché ai

provvedimenti dell'Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Nel caso di non contestualità delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni Comunali firmatarie della presente Convenzione, il Sindaco neo insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97; tale provvedimento, debitamente comunicato all'interessato e ai Sindaci dei Comuni convenzionati, determina l'immediata risoluzione della Convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, su proposta del Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale presterà la propria opera su cinque giorni lavorativi.

Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, permessi, congedi, ecc.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata, spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.

Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio, per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni, ancorate alla tariffa vigente tempo per tempo. Le predette spese entreranno nel calcolo del riparto secondo le percentuali di partecipazione di ciascun Comune alla spesa.

La spesa relativa al trattamento economico ed alle spese di viaggio del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Zeccone:	30%
Comune di Campospinoso:	50%
Comune di Albaredo Arnaboldi:	20%

Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e a corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli oneri relativi saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella misura prevista al punto precedente.

Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in Convenzione. I suddetti Comuni dovranno procedere al pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16 maggio 2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo e i diritti di segreteria, che saranno liquidati da ogni Ente e comunicati al Comune Capo Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 nonché l'indennità di risultato calcolata sugli emolumenti erogati dai singoli Comuni di cui alle voci soprariportate.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

In relazione al disposto dell' art. 30 del D .Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. i Sindaci degli Enti contraenti adottano forme di consultazione volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni di segreteria comunale convenzionata.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata la presente Convenzione è da intendersi valida dal 01.01.2019 al 31.07.2019.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

La presente Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare recante un preavviso di almeno 60 giorni;
3. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del

D.P.R. n. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo giorno dall'insediamento del Sindaco).

In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del Comune Capo Convenzione, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo Convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci e il Segretario Comunale.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Campospinoso:

Comune di Albaredo Arnaboldi:

Comune di Zeccone:

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to PAOLO FASANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì,

21 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to ELISABETTA LANATI

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Elena Vercesi

Campospinoso, lì

21 DIC. 2018



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno per decorrenza del termine di cui all'art.
134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI